

# SACCARDI & ASSOCIATI

## DOTTORI COMMERCIALISTI

GIULIANO SACCARDI	<i>dottore commercialista revisore legale</i>
MONICA BERNA	<i>dottore commercialista revisore legale</i>
CRISTINA CAMPAGNARO	<i>dottore commercialista revisore legale</i>
BEATRICE CURRELI	<i>dottore commercialista</i>
MARCO PADOVAN	<i>dottore in economia e direzione aziendale</i>
AHLAM HAROUF	<i>dottore in amministrazione, finanza e controllo</i>

31100 TREVISO  
Via Indipendenza, 5  
Tel. +39.0422.544367  
Fax +39.0422.544368  
www.studiosaccardi.com  
info@studiosaccardi.com  
saccardiassociati@legalmail.it  
C.F./P.IVA 03845630262

Circolare | 9  
27 GIUGNO 2022

## FORFETTARI, FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022

### Sommario

1. I SOGGETTI OBBLIGATI DAL 1° LUGLIO 2022.....	2
2. L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA .....	2
3. LA CONSERVAZIONE .....	3
4. TERMINI DI FATTURAZIONE E SANZIONI .....	3
5. OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE .....	3

Dal prossimo **1° luglio 2022**, è stato **esteso l'obbligo di fatturazione elettronica** anche ai titolari di partita Iva in regime forfettario, fino ad ora esclusi.

Di seguito Vi riepiloghiamo i principali passaggi per prepararsi al nuovo obbligo.

## 1. I SOGGETTI OBBLIGATI DAL 1° LUGLIO 2022

A decorrere dal prossimo 1 luglio, l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso ai soggetti fino ad ora esonerati, e più precisamente:

- ai **soggetti in «regime di vantaggio»** previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, DL 98/2011;
- ai **soggetti «forfettari»**, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014;
- alle **associazioni sportive dilettantistiche**, ovvero coloro che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.

Per i predetti soggetti, l'obbligo di fatturazione elettronica scatta a partire **dal 1° luglio 2022 qualora nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad Euro 25.000.**

Per i **soggetti con ricavi o compensi non superiori ad Euro 25.000 ragguagliati ad anno, l'obbligo di fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024.**

## 2. L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Le fatture elettroniche possono essere emesse **tramite l'utilizzo dei servizi resi gratuitamente disponibili dall'Agenzia delle Entrate**, nel dettaglio:

- la **prima soluzione** permette di predisporre e trasmettere in formato XML la fattura al

Sistema di Interscambio (SdI) grazie all'utilizzo della **procedura web dell'Agenzia delle Entrate** presente nella sezione denominata «Fatturazione elettronica e conservazione», all'interno del portale «Fatture e Corrispettivi»;

- la **seconda soluzione** consente la **generazione della fattura in formato XML** grazie a un software scaricabile su PC. In questo caso, il file salvato sul proprio PC dovrà essere trasmesso, dopo essersi collegati alla rete, aprendo il portale «Fatture e Corrispettivi» e utilizzando la funzione di sola «Trasmissione» della FE presente nella sezione «Fatturazione elettronica» ovvero, in alternativa, si potrà **trasmettere la fattura via PEC**, inviandola come allegato al messaggio di PEC all'indirizzo [sdi01@pec.fatturapa.it](mailto:sdi01@pec.fatturapa.it);
- la **terza soluzione** consente di creare e inviare la fattura elettronica **mediante un'App** per tablet e smartphone, denominata «Fatturae», scaricabile dagli store Android o Apple.

### *L'individuazione del regime*

Per permettere al programma di riconoscere la tipologia di **regime fiscale adottato** dall'emittente, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

- **RF-19** per il **regime forfettario**;
- **RF-02** per il **regime di vantaggio**.

### *La numerazione*

L'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico **non comporta variazioni nella numerazione.**

Quindi, a partire dalle fatture emesse dal prossimo 1° luglio, potrà essere attribuito il numero immediatamente successivo all'ultima fattura emessa in formato cartaceo.

### *L'identificazione del destinatario*

Accanto ai dati anagrafici del cliente, dovrà essere compilato il campo “**Codice destinatario**” ovvero “**PEC destinatario**”, in considerazione della scelta attuata dal cessionario/committente rispetto all’**indirizzo telematico** di recapito della fattura:

- “**Codice destinatario**”: codice di 7 cifre alfanumeriche;
- “**PEC destinatario**” e “**Codice destinatario**” compilato con il valore “0000000”.

### *L'assolvimento dell'imposta di bollo*

Le fatture emesse da parte dei contribuenti minimi/forfettari sono escluse dall'applicazione dell'Iva e, dunque, sono soggette a imposta di bollo. Questo due aspetti richiedono una particolare attenzione in quanto:

- le operazioni **senza applicazione dell'Iva** dovranno essere contraddistinte con il **codice natura «N2.2»**;
- l'**imposta di bollo** deve essere indicata tramite la valorizzazione a «**SI**» del campo «Bollo Virtuale»

Il contribuente, tra l'altro, dovrà provvedere al **versamento dell'imposta di bollo in modalità telematica con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre di riferimento** (quindi 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio).

Visto che l'obbligo per l'emissione delle fatture in formato elettronico per i suddetti soggetti scatta a partire dal 1° luglio 2022 e, dunque, per le operazioni del 3° trimestre 2022, la relativa imposta di bollo dovrà essere versata il 30 novembre 2022.

## **3. LA CONSERVAZIONE**

I soggetti obbligati all'emissione delle fatture in formato elettronico dovranno anche procedere alla loro conservazione elettronica.

Per il processo di conservazione elettronica potranno essere utilizzati i **servizi forniti da operatori privati certificati ovvero il servizio di conservazione reso disponibile dall'agenzia delle Entrate**, accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», che permette la conservazione elettronica a norma di tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

## **4. TERMINI DI FATTURAZIONE E SANZIONI**

La **fattura in formato elettronico** deve essere **emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**.

In caso di tardiva emissione della fattura elettronica è prevista una sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o registrati.

E' previsto un **periodo transitorio**, che va dal 1° luglio **fino al 30 settembre 2022**, in cui **non sono previste sanzioni** nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

## **5. OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE**

Dal prossimo 1° luglio 2022 i soggetti in regime forfettario, con ricavi o compensi superiori ad Euro 25.000, saranno obbligati alla fatturazione elettronica e, conseguentemente, dovranno cominciare a trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica.

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Saccardi & Associati